



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172 Uff. Pt. PD 22  
35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380  
Mailto: [caf.triveneto@fipavveneto.net](mailto:caf.triveneto@fipavveneto.net)

**Comunicato n.ro 02 del 13/06/2011**

Riunione del 30 maggio 2011

Avv. Gabriele Alessio	Presidente
Avv. Silvio Franceschinis	Vice Presidente
Avv. Sara Paccagnella	Componente effettivo
Avv. Zeno Baldo	Componente supplente
Sig.ra Linda Fulciniti	Segretaria

\* \* \*

**CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO: Appello, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento Giurisdizionale, presentato da SPORTING ALTO VICENTINO A.S.D. avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale, pubblicata dal Comitato Provinciale di Vicenza con il Comunicato Ufficiale n. 17 – affisso all'albo il 19 aprile 2011 (Gara 2^ Divisione - Girone C – n. 1979 del 9 aprile 2011 – Multa di € 20,00 per comportamento offensivo e maleducato del pubblico e ammonizione con diffida (3 penalità) all'allenatore Busato Walter per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara al termine dell'incontro)**

#### **La CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO**

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le parti all'udienza di discussione, tenutasi il giorno 30 maggio 2011

#### **OSSERVA**

- Con tempestivo ricorso, datato 28 aprile 2011, inviato a mezzo raccomandata, la società SPORTING ALTO VICENTINO A.S.D., con sede in Valdagno, Via Gardini, 26 (codice 06.029.0203 - codice fiscale 02706480247), proponeva impugnazione ordinaria, a mente dell'art. 90 del Regolamento Giurisdizionale, avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 affisso all'albo il 19 aprile 2011, con la quale veniva adottata nei confronti della società la sanzione della multa di € 20,00 per comportamento offensivo e maleducato del pubblico,

e nei confronti dell'allenatore Busato Walter la sanzione dell'ammonizione con diffida (3 penalità) per comportamento offensivo dello stesso nei confronti del direttore di gara al termine dell'incontro, chiedendo, sostanzialmente, sulla base delle ragioni esposte nel citato atto di impugnazione, l'annullamento delle sanzioni comminate.

- Ricevuto l'atto di impugnazione, veniva richiesta, all'organo giurisdizionale di prima istanza, a mente dell'art. 94 del Regolamento Giurisdizionale, la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento e, dunque, veniva conseguentemente fissata, per il giorno 30 maggio 2011, l'udienza di discussione, della quale veniva data tempestiva comunicazione alla società ricorrente e alla procura Federale, a mezzo fax, il 19 maggio 2011.
- All'udienza di discussione, tenutasi il 30 maggio 2011, comparivano, per la società ricorrente, la sig.ra MOLON Giovanna e la sig.ra GROPPA Paola munite di apposita delega, acquisita in originale agli atti del procedimento, rilasciata dal Presidente della società appellante, sig. Peserico Clemente; compariva, altresì, personalmente, l'allenatore della società SPORTING ALTO VICENTINO A.S.D. sig. Busato Walter.
- Alla citata udienza, la società ricorrente, così deduceva:
  - nel merito, richiamandosi a quanto dedotto nel ricorso insisteva per la revoca del provvedimento ovvero per una modifica.

Quanto al sig. Busato Walter ribadiva sostanzialmente quanto già esposto nel ricorso introduttivo dalla società ricorrente.

Preso atto di quanto sopra, la CAF – Sezione Distaccata Triveneto si riservava di decidere.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso della società SPORTING ALTO VICENTINO A.S.D. è infondato e, quindi, deve essere rigettato.

La decisione del Giudice Unico Provinciale, pubblicata dal Comitato Provinciale di Vicenza, con il Comunicato Ufficiale n. 17 affisso all'albo il 19 aprile 2011, con la quale è stata inflitta nei confronti della società la sanzione della multa di € 20,00 per comportamento offensivo e maleducato del pubblico, e nei confronti dell'allenatore Busato Walter la sanzione dell'ammonizione con diffida (3 penalità) per comportamento offensivo dello stesso nei confronti del direttore di gara al termine dell'incontro, trova il

proprio fondamento nei fatti avvenuti in occasione della gara Gara di 2<sup>a</sup> Divisione, Girone D, n. 1979, giocata il 9 aprile 2011, tra U.S TORRI VOLLEY e SPORTING ALTO VICENTINO.

Detti fatti sono stati dettagliatamente e puntualmente descritti nel rapporto arbitrale datato 9 aprile 2011, redatto dall'arbitro, sig.ra Barbara Roberto, allegato al referto di gara.

Precisamente, dal suddetto rapporto arbitrale, risulta che l'allenatore della squadra Sporting Alto Vicentino, sig. Busato Walter, al termine dell'incontro si è rivolto all'arbitro gridando alle spalle del medesimo frasi offensive; con riferimento al comportamento del pubblico dello Sporting dal rapporto di gara emerge che lo stesso è stato *"molto maleducato, c'è stato un gruppo di giovani che continuava a ruttare intonando canzoncine contro le giocatrici del Torri e un gruppo di genitori che assiduamente durante l'incontro criticava e offendeva le scelte arbitrali"*.

Ebbene, rileva l'intestata Commissione che, a mente dell'art. 20 del Regolamento Giurisdizionale, ai fini dell'accertamento dei fatti, si deve tenere conto del rapporto di gara e delle relazioni degli arbitri, quali principali fonti di prova anche alla luce della costante giurisprudenza della CAF Nazionale.

A fronte, dunque, della fede privilegiata che viene attribuita dall'ordinamento sportivo a detti atti, non è consentito di mettere in discussione i fatti ivi descritti dall'Ufficiale di gara, se non di fronte a confutazioni certe e a prove inequivocabili.

Ora il ricorso oggetto del presente giudizio non è stato né puntuale né preciso nelle censure mosse all'arbitro, e non nemmeno ha fornito elementi di prova. In buona sostanza i ricorrenti si sono limitati a contestare il provvedimento sostenendo che quanto scritto non corrispondeva al vero. Ciò, giova ripeterlo, non è sufficiente a far venir meno la fede privilegiata del rapporto di gara e quindi a sconfessare quando verbalizzato e riferito dall'arbitro in relazione ai fatti di cui si discute.

Questa Commissione ritiene, poi, congrue le sanzioni inflitte, anche in considerazione del fatto che la motivazione del Giudice Sportivo non tiene conto di altre violazioni riportate dall'arbitro nel rapporto di gara.

**P.Q.M.**

La CAF – Sezione Distaccata Triveneto respinge integralmente l'appello promosso dalla società SPORTING ALTO VICENTINO A.S.D., conferma le sanzioni irrogate dal Giudice Unico Provinciale e dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente.

Padova, lì 10 giugno 2011

Affissione all'Albo il 13 giugno 2011

La Segretaria  
f.to Linda Fulciniti

Il Presidente  
f.to Avv. Gabriele Alessio